



STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,  
tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

# PERIZIA EXTRAGIUDIZIARIA

RELATIVA AL RAPPORTO DI C/C N.\*\*\*\*\*

*intestato a*

\*\*\*\*\*

e tenuto da

\*\*\*\*\*

STUDIO QUINTIERI FACSIMILE

# STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,  
tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

## Indice generale

1. Conferimento incarico ed operazioni peritali.....	4
2. Anagrafica del rapporto in esame .....	5
3. Operazioni peritali e documentazione esaminata.....	6
4. Analisi del rapporto.....	8
Tavola 1: riepilogo riassunti scalari relativi al rapporto di conto corrente nr. ** intestato a ***** e tenuto presso UBI BANCA.....	10
4.1 Analisi delle previsioni contrattuali.....	11
4.1.1 Verifica tasso annuo effettivo globale previsto in contratto .....	12
Tabella riassuntiva relativa delle principali condizioni contrattuali relative al rapporto di c/c n.995 intestato a *** e tenuto presso U***** .....	14
4.1.2 Verifica usura originaria (contrattuale) oggettiva.....	16
4.1.3 Verifica usura originaria (contrattuale) soggettiva.....	17
4.1.4 Verifica usura c.d. “sopravvenuta” .....	18
Tavola 2: Riepilogo riassunti scalari e verifica superamento dei tassi soglia tempo per tempo vigenti relativi al rapporto di conto corrente nr. *****intestato a ***** ***** e tenuto presso UBI BANCA.....	19
4.2 Verifica clausola di reciprocità ed effetto anatocistico .....	20
Tavola.3: Verifica dell’effetto anatocistico sul rapporto di conto corrente nr. 995 intestato a ***** e tenuto presso UBI BANCA.....	25
5. Conclusioni e riconteggio del saldo conto.....	26
Tabella riassuntiva riconteggio del saldo conto relativa al rapporto di conto corrente nr. 995 intestato a ***** e tenuto presso ***** .....	27
Tavola 4. Risultati del riconteggio delle competenze e del correlato saldoconto effettuato sul rapporto di conto corrente nr. 995 intestato a T*****e tenuto presso ***** .....	29
APPENDICE.....	30
1. Note tecniche sulla verifica del TAEG (tasso annuo effettivo globale) nell’apertura di credito in conto corrente .....	30
1.1 IL CALCOLO DEL TAEG NEL CONTO CORRENTE CON LA FORMULA DI MATEMATICA FINANZIARIA.....	31
1.2 LA VERIFICA DEL TAEG NELL’APERTURA DI CREDITO IN C/C SECONDO LA FORMULA PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE .....	34
2. Sulla non vincolatività delle “Istruzioni di Banca d’Italia” per il Consulente tecnico.....	37

# STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,  
tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

## 1. CONFERIMENTO INCARICO ED OPERAZIONI PERITALI

**1** Il/la sottoscritto/a dott. Luigi Quintieri, in qualità di professionista esperto della materia, ha ricevuto incarico da \*\*\*\*\* nato a d'ora in poi "correntista", di redigere una perizia econometrica finalizzata alla rilevazione di eventuali anomalie contrattuali ed al conseguente riconteggio degli interessi e delle altre competenze dovute alla Banca nell'ambito del rapporto bancario di c/c n. \*\*\*\*\* tenuto presso \*\*\*\*\*

## 2. ANAGRAFICA DEL RAPPORTO IN ESAME

**2** Il/la sig./sig.ra T\*\*\*\*\*a in fatto auto, a far data dal 14/10/2010 con la \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*. Il rapporto di conto corrente in questione, stante alle risultanze degli estratti di conto corrente prodotti dalla Banca e presenti nella documentazione consegnata allo scrivente, al 31/12/2010 presenta un saldo al pari ad € -6.025,00 ed un saldo finale, che in questa sede si provvede a ricostruire, pari ad € -169,90 alla data del 31/03/2020.

# STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

## 3 . OPERAZIONI PERITALI E DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, il sottoscritto ha acquisito ed esaminato la seguente documentazione:

1. Contratto di apertura di conto corrente, ovvero documento di sintesi sottoscritto in data 14/10/2010.
2. Estratti di conto corrente scalare di riepilogo delle competenze addebitate a titolo di interessi, commissioni e spese e degli interessi attivi accreditati per il periodo che va dal **31/12/2010** al **31/03/2020**.

Gli estratti di conto corrente esaminati si compongono di:

- un elenco movimenti strutturato su più colonne, riportante l'elenco delle operazioni effettuate sul conto, ordinate per data. La prima colonna riporta la data in cui è stata eseguita l'operazione; la seconda, il giorno di valuta dell'operazione (ovvero il giorno in cui l'operazione produce i suoi effetti ai fini del computo degli interessi); la terza, la descrizione delle singole operazioni, la quarta, l'importo relativo alle operazioni passive del cliente (i prelievi ed i pagamenti vari) e la quinta, l'importo delle operazioni attive (i versamenti e gli accrediti).
- Un riassunto a scalare che contiene la sequenza dei saldi (positivi o negativi), ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta. I saldi per valuta sono disposti in ordine cronologico e moltiplicati per il numero di giorni in cui sul conto si è registrato quel saldo di valuta. In tal modo si ottengono i numeri debitori (la somma dei saldi di valuta con segno negativo, moltiplicata per i giorni) ed i numeri creditori (la somma dei saldi di valuta con segno positivo, moltiplicata per i giorni), che fungono da base di calcolo per la determinazione degli interessi attivi e passivi.
- Un riepilogo per il conteggio delle competenze e relativo riepilogo che contiene gli interessi creditori, calcolati moltiplicando il totale dei numeri creditori per il tasso di interesse attivo e dividendo per i giorni dell'anno.
- Gli interessi debitori, calcolati moltiplicando i numeri debitori per il tasso di interesse passivo e dividendo per i giorni dell'anno.
- La commissione di massimo scoperto, calcolata applicando l'aliquota concordata sul saldo negativo di maggiore importo registratosi nel trimestre.
- Il riepilogo delle competenze, dato dalla somma algebrica degli interessi creditori, degli interessi debitori, delle CMS e delle spese.

# STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

## 4. ANALISI DEL RAPPORTO

Si è preliminarmente proceduto con l'analisi delle previsioni contrattuali per verificare la rispondenza alle norme vigenti, sia con riferimento alle norme a carattere generale (disposizioni del codice civile di cui ai libri IV e V in materia di obbligazioni pecuniarie e contratti ed in particolare articoli 1283 e 1284 c.c. in tema di tassi d'interesse e anatocismo), sia con riferimento alla normativa speciale, ovvero al Testo Unico Bancario (D.lgs. n.385/93 e successive modifiche) ed alla disciplina c.d. "anti-usura" (legge 108 del 7 marzo 1996 e successive modifiche).<sup>1</sup>

Successivamente, si è proceduto ad analizzare i dati del rapporto alla luce di quanto riportato negli estratti di conto corrente allegati ai fascicoli in parte e prodotti dalla stessa Banca, il cui riepilogo viene presentato alla di seguito riportata **Tavola 1** e di cui appresso si fornisce la legenda.

1. **Fine trimestre:** è la data di fine del trimestre di riferimento.
2. **Saldo liquido:** è il saldo liquido al fine trimestre, al lordo delle competenze di chiusura del trimestre stesse, così come calcolato dalla Banca negli estratti di conto corrente scalari.
3. **Affidamento:** è l'importo del fido accordato per il trimestre di riferimento. Nel caso di variazioni dell'importo dell'affidamento intervenute durante il trimestre, si riporta l'ultimo valore accordato.
4. **Massimo scoperto:** è il massimo saldo debitore nel trimestre di riferimento come da scalari Banca.
5. **Numeri debitori entro fido:** sono i numeri debitori maturati per i saldi debitori *entro* i limiti del fido concesso.
6. **Numeri debitori extra fido:** sono i numeri debitori maturati per i saldi debitori *oltre* i limiti del fido concesso.
7. **Interessi entro fido ed extrafido** sono gli importi degli interessi *passivi* conteggiati dalla Banca ai tassi d'interesse debitori rispettivamente *entro fido* ed *extrafido* per

<sup>1</sup>La legge n.108/96, entra in vigore a tutti gli effetti dal 3/4/1997, con la pubblicazione del primo Decreto Ministeriale relativo alla rilevazione dei tassi-soglia ex art. 2 della legge stessa.

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

il trimestre di riferimento.

8. **CMS-CIV:** sono gli importi addebitati dalla Banca a titolo di cms o civ nel trimestre di riferimento.
9. **Oneri da scalari:** sono le spese fisse di chiusura trimestre e le altre spese indicate direttamente negli estratti di conto corrente scalari dalla Banca.
10. **Oneri aggiuntivi:** sono le spese e gli oneri di cui la Banca non dà evidenza negli estratti di conto scalari relativi al trimestre di riferimento ma comunque addebitati al correntista nel trimestre di riferimento. Es. “*spese di revisione pratica fido*”.
11. **Numeri creditori:** sono i numeri creditori maturati per i saldi creditori durante il trimestre di riferimento.
12. **Interessi creditori:** è la somma degli interessi *attivi* accreditati dalla Banca nel trimestre di riferimento.

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,  
tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

*Tavola 1: riepilogo riassunti scalari relativi al rapporto di conto corrente nr.*

Fine Trimestre	Saldo liquido	Affidamento	Massimo scoperto	Numeri debitori (entro fido)	Numeri debitori (extra fido)	Interessi debitori entro fido	Interessi debitori extra fido	CMR-CIV	Oneri da scalari	Oneri aggiuntivi	Numeri creditori	Interessi creditori
31/12/2010	-6.025,00	10.000,00		60	0	19,01	0,1					
31/03/2011	-973,10	10.000,00		771	25	243,22	5,88					
30/06/2011	-10.563,94	10.000,00		881	73	278,7	22,75					
30/09/2011	-8.605,88	10.000,00		1.109	57	259,3	21,46					
31/12/2011	-7.698,83	10.000,00		836	48	275,18	15,73		420,00	500,00		
31/03/2012	-9.544,41	10.000,00		835	22	288,75	7,96					
30/06/2012	-4.220,80	10.000,00										
30/09/2012	-3.273,11	10.000,00										
31/12/2012	-10.457,52	10.000,00		816	135	295,98	9,35		420,00	500,00		
31/03/2013	-8.034,18	10.000,00		700	72	254,35	26,81					
30/06/2013	-9.955,78	10.000,00		888	148	322,99	54,45					
30/09/2013	-8.707,89	10.000,00		822	83	298,97	30,56					

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,  
tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

Fine Trimestre	Saldo liquido	Affidamento	Massimo scoperto	Numeri debitori (entro fido)	Numeri debitori (extra fido)	Interessi debitori entro fido	Interessi debitori extra fido	CMS-CIV	Operazioni scarsi	Oneri aggiuntivi	Numeri creditori	Interessi creditori
31/12/2013	-8.786,65	10.000,00							420,00	500,00		
31/03/2014	-10.722,96	10.000,00		854	148	310,61	48,98					
30/06/2014	-9.286,44	10.000,00		903	162	328,36	60,00					
30/09/2014	-10.207,48	10.000,00		917	183	333,41	59,00					
31/12/2014	-5.012,91	10.000,00		897	244	326,08	90,68		420,00	500,00		
31/03/2015	-10.218,63	10.000,00		857	235	311,57	85,91					
30/06/2015	-7.482,49	10.000,00										
30/09/2015	-8.603,36	10.000,00		889	307	322,90	112,00					
31/12/2015	-9.536,71	10.000,00		875	321	318,13	119,00		420,00	500,00		
31/03/2016	-5.888,71	10.000,00		803	370	327,49	135,70					
30/06/2016	-9.374,78	10.000,00		382	221	153,75	57,19					
30/09/2016	-7.125,29	10.000,00		1.210	394	488,00	157,00					
31/12/2016	-9.569,22	10.000,00		915	124	368,93	50,00					
31/03/2017	-8.421,57	10.000,00		895	215	369,38	60,00			300,00		

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,  
tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

Fine Trimestre	Saldo liquido	Affidamento	Massimo scoperto	Numeri debitori (entro fido)	Numeri debitori (extra fido)	Interessi debitori entro fido	Interessi debitori extra fido	CMS-CIV	Operazioni scattanti	Oneri aggiuntivi	Numeri creditori	Interessi creditori
30/06/2017	-9.969,36	200,00		909	104	379,95	43,53			400,00		
30/09/2017	-5.316,10	200,00		1.200	202	501,25	172,49			100,00		
31/12/2017	-6.358,35	200,00		1.026	28	368,00	9,73		385,00	567,93		
31/03/2018	-5.897,87	200,00		757	15	253,70	15,32			45,33		
30/06/2018	-8.113,16	200,00		772	7	256,61	2,40			100,00		
30/09/2018	28,00	200,00		240	36	79,11	2,05			1,95		
31/12/2018	241,26	200,00			17		0,02		420,00	92,28		
31/03/2019	-512,45	200,00			17		8,23					
30/06/2019	7,08	200,00			3		1,70					
30/09/2019	-580,15	200,00			52		26,91					
31/12/2019	-68,83				5		2,72		171,67			
31/03/2020	-169,90				12		6,17					

# STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

## 4.1 Analisi delle previsioni contrattuali

Dalla documentazione allegata ai fascicoli di parte, emerge che il contratto è stato sottoscritto in data 14/10/2010 . Si tratta di un conto corrente di tipo ordinario per il quale risulta pattuito quanto segue.

- Nel contratto non risulta validamente indicato un tasso d'interesse creditore, che risulta quindi essere demandato agli usi.
- Dal contratto e dai documenti allegati, è possibile desumere l'esistenza di un affidamento iniziale pari ad € 10000.
- Il tasso d'interesse annuo nominale per gli interessi debitori risulta indicato nella misura del 11.52%
- Il tasso d'interesse annuo nominale per gli interessi di mora/extrafido indicato in contratto è pari al 11.52%.
- L'aliquota per la determinazione della commissione di massimo scoperto è pari allo 0.5% del saldo debitore massimo verificatosi nel trimestre di riferimento.
- Nel contratto non risultano validamente indicate le competenze fisse di chiusura trimestre, la cui determinazione risulta quindi essere demandata agli usi.

Sulla base delle informazioni contrattuali sopra riportate, si è condotta un'analisi tesa alla verifica sia del *Tasso annuo effettivo del globale* (T.A.E.G.) con conseguente verifica sia del rispetto delle norme sulla trasparenza bancaria (art. 116 e s.s. T.U.B.)<sup>2</sup> che della disciplina anti-usura (legge n.108/96).

Dall'esame degli estratti conti emergono delle spese di tenuta conto annuali pari ad € 420,00, mentre il costo fisso per gli affidamenti annuale è pari a €500,00

Sia fa presente inoltre che dal I° trim. 2017 sono state addebitate inoltre spese di Commissioni istruttoria veloci che oscillano sulle € 300,00 a trimestre , ad ogni modo il dettaglio degli oneri è indicato nella Tav . 1.

<sup>2</sup>Stabilisce l'art. 116 del T.U.B. che: "Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo *chiaro* ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni ed i servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi.

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

### 4.1.1 Verifica tasso annuo effettivo globale previsto in contratto

In contratto sono indicati i tassi d'interesse - debitori e creditori – in misura nominale annua. Tali tassi, in quanto tassi annui nominali, in virtù della capitalizzazione (anatocismo) delle competenze con cadenza infra-annuale, non coincidono con il tasso annuo effettivo. E' quindi necessario ricavare il tasso annuo effettivo al fine di verificare la misura del **tasso annuo effettivo**.<sup>3</sup>

Ricordando che tra i due tassi (tasso nominale annuo e tasso effettivo annuo) sussiste la seguente rigida relazione matematica:

$$T.A.E. = \left(1 + \frac{T.A.N.}{\text{periodicapitaliz.}}\right)^{\text{periodicapitaliz.}} - 1 \quad (1.0)$$

dove "T.A.N." è il tasso annuo nominale e "periodi di capitalizzazione" è un numero intero positivo pari al numero di volte in cui le competenze sono capitalizzate durante l'anno (es. se la capitalizzazione è trimestrale, periodi capitaliz.=4).

Sulla base della formula indicata in 1.0, è quindi possibile calcolare il T.A.E. entro fido, ovvero il tasso annuo effettivo fissato in contratto per la determinazione degli interessi corrispettivi entro i limiti del fido concesso, tenuto conto della periodicità di capitalizzazione degli stessi. Il T.A.E. (tasso annuo effettivo) così determinato, risulta essere pari al 12.027%.

Nello stesso modo, è possibile calcolare il tasso annuo effettivo in caso di applicazione degli interessi di mora/extrafido, che risulta essere pari al 12.027%.

Una volta determinati i tassi d'interessi effettivi, entro fido ed extra fido, si è proceduto alla

<sup>3</sup>Stabilisce l'art. 117 comma 4 del D.lgs.n.385/93 (T.U.B.) che:

*"I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora".*

Lo stesso articolo, al comma 6, stabilisce che:

*"Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati."*

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

determinazione del TAEG, ovvero del *tasso annuo effettivo globale* come desumibile dalle previsioni contrattuali del rapporto in questione, attraverso la considerazione di tutti gli elementi di costo indicati in contratto, come più sopra riportati.

Il T.A.E.G. “alla stipula”<sup>4</sup> in un contratto di conto corrente, risulta calcolabile mediante due distinte formulazioni (per approfondimenti si rimanda all’Appendice).

La prima, tiene conto di tutti gli elementi di costo come direttamente desumibili dal contratto ed è la seguente:

$$T.A.E.G. = \left(1 + \frac{T.A.N.debitore}{periodicapitaliz.} + Cms/Civ + \frac{spese\ periodiche}{fido\ accordato}\right) periodicapitaliz. -$$

1(1.1)

L'altra, è la formula pubblicata sul [supplemento ordinario n.49 della GU, Serie Generale n.38 del 16-2-2011, \(allegato 5B\)](#), che ha definito la modalità con cui viene esplicitato il TAEG che gli Intermediari finanziari **devono indicare in contratto** per le aperture di credito in conto corrente attraverso la seguente formula (1.4):

$$T.A.E.G. = \left(\frac{utilizzato+interessi+oneri}{utilizzato}\right)^t - 1(1.2)$$

Ai fini della verifica in commento, si è deciso di utilizzare la formula indicata in 1.1. Per approfondimenti tecnici si rimanda all'appendice.

Sulla base dei dati contrattuali e della formula indicata in (1.1), si è quindi provveduto a calcolare il tasso annuo effettivo globale risultante dalla valutazione del tasso annuo nominale fissato per la determinazione degli interessi debitori entro i limiti del fido accordato e tenuto conto anche delle commissioni di massimo scoperto, degli oneri e delle spese, comunque denominate. Il T.A.E.G. così determinato, risulta essere pari al 14.221%.

Nello stesso modo, sempre attraverso l'utilizzo della formula numero (1.1) si è provveduto al

<sup>4</sup>Il Tasso annuo effettivo globale è detto anche ISC (Indicatore sintentico di costo), è stato introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE e rappresenta il costo effettivo del finanziamento per il correntista: tiene conto del tasso annuo nominale, del regime di capitalizzazione composta, delle commissioni, degli oneri e delle spese.

## **STUDIO QUINTIERI**

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

calcolo del tasso annuo effettivo globale in caso di applicazione degli interessi extrafido, considerando quindi il tasso annuo nominale fissato per la determinazione degli interessi debitori applicati in caso di sconfinamento rispetto agli importi affidati, ovvero di mora, tenuto conto anche delle commissioni di massimo scoperto, degli oneri e delle spese comunque denominate. Il T.A.E.G. extrafido, così determinato, risulta allora essere pari al 14.221%

Di seguito si presenta una tabella sinottica riassuntiva in cui sono riportate principali condizioni contrattuali rilevate e sin qui esposte.

**STUDIO QUINTIERI FAC SIMILE**

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,  
tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

*Tabella riassuntiva relativa delle principali condizioni contrattuali relative al  
rapporto di c/c n.995 intestato a*

Tipologia conto	ordinario
Data apertura	14/10/2010
Data chiusura	
Fido accordato	€ 10.000,00
TAN debitore entro fido	11,52%
TAN debitore extra fido/ mora	11,52%
TAN creditore	0,00%
Aliquota CMS	0,50%
Spese trimestrali fisse	Vedasi tavola n. 1
Periodicità capitalizzazione comp.passive	Trimestrale
Tasso annuo effettivo globale interessi convenzionali	14,22%
Tasso annuo effettivo globale interessi extra fido/mora	14,22%
Saldo iniziale Banca	-6025,00
Saldo finale Banca	€ -169,90

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

### 4.1.2 Verifica usura originaria (contrattuale) oggettiva

Stabilisce il primo comma dell'art. 1 della legge n.108/96 che ha novellato l'art. 644 c.p. che:

*“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.*

*Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.*

*La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”*

La locuzione di cui all'ultimo capoverso del sopra riportato art. 644 c.p. fa intendere come esista nell'ordinamento italiano una misura concreta ed oggettiva del tasso d'interesse oltre il quale gli interessi sono sempre considerati usurari: tale misura viene comunemente definita come “**tasso soglia**” ed è definita nell'ambito del complesso procedimento amministrativo di cui all'art. 2 della L.108/96 e successive modifiche.<sup>5</sup> Esso è ottenuto a partire dal **TEGM** (*tasso effettivo globale medio*), definite per ciascuna categoria di operazioni. Il TEGM risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del Ministro dell'Economia e

#### <sup>5</sup>ART. 2, LEGGE 108 del 7 marzo 1996

1. Il Ministro del tesoro, sentito la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale (1).
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

delle Finanze.

Le tabelle dei TEGM sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sui siti della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura.

La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, che tiene conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata ogni anno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che affida alla Banca d'Italia la rilevazione dei dati.

La Banca d'Italia:

- emana le Istruzioni per la rilevazione dei TEGM, che tengono conto delle caratteristiche tecniche delle diverse operazioni di finanziamento.
- *nell'ambito dei controlli di vigilanza, verifica che le banche e gli intermediari finanziari si attengano ai criteri di calcolo previsti dalle Istruzioni e rispettino il limite delle soglie di usura.*

La fattispecie di usura descritta dal 1° comma dell'art. 644 c.p. è nota come “**usura oggettiva**” o anche “**usura contrattuale presunta**”, per la sua integrazione è sufficiente la pattuizione di un tasso di interessi che ecceda il limite consentito, ovvero il **tasso-soglia**,<sup>6</sup> anche in difetto della prova che il soggetto attivo abbia approfittato di uno stato di difficoltà della vittima (la dottrina ha bene osservato, in relazione a tale fattispecie, che “*si può anche ritenere che il legislatore presuma in maniera assoluta che il soggetto attivo profitti della condizione di bisogno e di difficoltà della vittima*”).<sup>7</sup>

**Con riferimento alle previsioni contrattuali, il tasso di interesse effettivo risulta essere superiore al tasso soglia rilevato ai sensi dell'art.2 della legge n.108/96 per il periodo corrispondente e per la relativa categoria di operazioni. Si verifica quindi usura**

<sup>6</sup>Il tasso soglia risulta determinato nell'ambito del complesso procedimento amministrativo di cui all'art. 2 della L.108/96 ed è fissato, per ciascuna categoria di operazioni (conti correnti ordinari, conti anticipi, mutui etc.) e per ciascun trimestre, sulla base di Decreti del Ministero del Tesoro emanati ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96 ed è determinato, fino al 14 maggio 2011, come il valore del TEGM aumentato della metà Successivamente a tale data, ovvero all'entrata in vigore del D.L. 70/2011, il tasso soglia viene fissato come TEGM aumentato di ¼ cui si aggiungono 4 punti percentuali.

<sup>7</sup>Cfr Sentenza Corte di Cassazione n. 18778 del 7 maggio 2014.

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

**contrattuale e dal rapporto risultano applicabili le sanzioni di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c.**

### 4.1.3 Verifica usura originaria (contrattuale) soggettiva

Stabilisce il 3° comma dell'art. 644 c.p. che:

*“Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.”*

E' opinione comune sia alla dottrina che alla giurisprudenza che ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della “usura soggettiva”, c.d. “**usura in concreto**” (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versò in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al *tasso medio* praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione.<sup>8</sup>

**Nel caso in esame e con riferimento alle sopra riportate previsioni contrattuali, il tasso di interesse effettivo risulta essere superiore al tasso effettivo globale medio rilevato ai sensi dell'art.2 della legge n.108/96 per il periodo corrispondente e per la relativa categoria di operazioni.**

### 4.1.4 Verifica usura c.d. “sopravvenuta”

Successivamente alla verifica del rispetto dei tassi soglia al momento della stipula, si è provveduto a verificare l'eventuale superamento dei tassi soglia tempo per tempo vigenti durante lo svolgimento del rapporto.

<sup>8</sup>Con la Sentenza n. 18778 del 7 maggio 2014, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione, II sez. penale, hanno stabilito importanti principi, tra cui quello che: *“In tema di cd. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione”*

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

Per la valutazione dell'eventuale superamento delle soglie di usura si è utilizzata la formula:

$$TEG = \frac{(Interessi+C.m.s.+Oneri)*365}{Numeridebitori}$$

Per la disamina della questione relativa alla formula da utilizzare, si rimanda all'appendice del presente lavoro. I risultati dell'analisi compiuta, sono riportati nella seguente Tavola 2.

Come evincibile dalla tavola n. 2 ogni trimestre ad eccezione di quelli in cui non sono stati inserite le competenze liquidate, risulta essere affetto da usura sopravvenuta.

STUDIO QUINTIERI FAC SIMILE

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,  
tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

Tavola 2: Riepilogo riassunti scalari e verifica superamento dei tassi soglia tempo per tempo vigenti relativi al rapporto di conto corrente nr.

Trimestre di riferimento	Riassunto scalare completo	Accordato operativo	Oneri su base annua	Applicazione principio del margine <sup>9</sup>	Formula TEG	T.E.G. rilevato	TEGM in vigore	TEG in vigore	Supera. TEGM	Supera. TSU	Aliquota CMS	CMS media	CMS Soglia	Supera. CMS
31/12/2010	SI	10.000,00	0,00	NO	T.E.G. escl. CMS	11.529,49%	9,15%	13,73%	SI	SI		-		
31/03/2011	SI	10.000,00	0,00	NO	T.E.G. escl. CMS	11.519,50%	9,02%	13,53%	SI	SI		-		
30/06/2011	SI	10.000,00	0,00	NO	T.E.G. escl. CMS	11.508,72%	9,09%	15,36%	SI	SI		-		
30/09/2011	SI	10.000,00	0,00	NO	T.E.G. escl. CMS	11.926,46%	9,27%	15,59%	SI	SI		-		
31/12/2011	SI	10.000,00	920,00	NO	T.E.G. escl. CMS	50.032,51%	9,22%	15,53%	SI	SI		-		
31/03/2012	SI	10.000,00	920,00	NO	T.E.G. escl. CMS	12.671,33%	9,31%	15,64%	SI	SI		-		
30/06/2012		10.000,00	920,00	NO	T.E.G. escl. CMS		9,45%	15,81%				-		
30/09/2012		10.000,00	920,00	NO	T.E.G. escl. CMS		9,93%	16,41%				-		
31/12/2012	SI	10.000,00	920,00	NO	T.E.G. escl. CMS	47.119,16%	9,91%	16,39%	SI	SI		-		
31/03/2013	SI	10.000,00	920,00	NO	T.E.G. escl. CMS	13.294,91%	10,14%	16,68%	SI	SI		-		
30/06/2013	SI	10.000,00	920,00	NO	T.E.G. escl. CMS	13.286,68%	10,19%	16,74%	SI	SI		-		

<sup>9</sup>Corte di Cassazione S.U. sent. n. 16303 del 20 giugno 2018

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,  
tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

Trimestre di riferimento	Riassunto scalare completo	Accordato operativo	Oneri su base annua	Applicazione principio del margine <sup>9</sup>	Formula TEG	T.E.G. rilevato	TEGM in vigore	TEG in vigore	Supera. TEGM	Supera. TSU	Aliquota CMS	CMS media	CMS Soglia	Supera. CMS
30/09/2013	SI	10.000,00	920,00	NO	T.E.G. escl. CMS	13.284,42%	10,16%	15,70%	SI	SI		-		
31/12/2013		10.000,00	920,00	NO	T.E.G. escl. CMS		10,13%	16,60%				-		
31/03/2014	SI	10.000,00	920,00	NO	T.E.G. escl. CMS	13.100,28%	10,06%	16,58%	SI	SI		-		
30/06/2014	SI	10.000,00	920,00	NO	T.E.G. escl. CMS	13.307,62%	10,06%	16,58%	SI	SI		-		
30/09/2014	SI	10.000,00	920,00	NO	T.E.G. escl. CMS	13.340,99%	10,20%	16,75%	SI	SI		-		
31/12/2014	SI	10.000,00	920,00	NO	T.E.G. escl. CMS	42.776,13%	10,08%	16,60%	SI	SI		-		
31/03/2015	SI	10.000,00	920,00	NO	T.E.G. escl. CMS	13.285,85%	9,97%	16,46%	SI	SI		-		
30/06/2015	NO	10.000,00	920,00	NO	T.E.G. escl. CMS		9,96%	16,45%				-		
30/09/2015	SI	10.000,00	920,00	NO	T.E.G. escl. CMS	13.272,23%	9,85%	16,31%	SI	SI		-		
31/12/2015	SI	10.000,00	920,00	NO	T.E.G. escl. CMS	41.430,59%	9,68%	16,10%	SI	SI		-		
31/03/2016	SI	10.000,00	920,00	NO	T.E.G. escl. CMS	13.312,98%	9,54%	15,92%	SI	SI		-		
30/06/2016	SI	10.000,00	920,00	NO	T.E.G. escl. CMS	12.803,32%	9,41%	15,76%	SI	SI		-		
30/09/2016	SI	10.000,00	920,00	NO	T.E.G. escl. CMS	14.717,58%	9,27%	15,59%	SI	SI		-		
31/12/2016	SI	10.000,00	920,00	NO	T.E.G. escl. CMS	14.750,77%	9,12%	15,40%	SI	SI		-		

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,  
tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

Trimestre di riferimento	Riassunto scalare completo	Accordato operativo	Oneri su base annua	Applicazione principio del margine <sup>9</sup>	Formula TEG	T.E.G. rilevato	TEGM in vigore	TEG in vigore	Supera. TEGM	Supera. TSU	Aliquota CMS	CMS media	CMS Soglia	Supera. CMS
31/03/2017	SI	10.000,00	300,00	NO	T.E.G. escl. CMS	23.978,72%	8,97%	17,21%	SI	SI		-		
30/06/2017	SI	200,00	700,00	NO	T.E.G. escl. CMS	29.654,61%	11,27%	18,21%	SI	SI		-		
30/09/2017	SI	200,00	800,00	NO	T.E.G. escl. CMS	20.146,75%	11,29%	18,11%	SI	SI		-		
31/12/2017	SI	200,00	1.752,93	NO	T.E.G. escl. CMS	46.020,32%	11,09%	17,86%	SI	SI		-		
31/03/2018	SI	200,00	1.498,26	NO	T.E.G. escl. CMS	24.847,98%	11,02%	17,77%	SI	SI		-		
30/06/2018	SI	200,00	1.198,26	NO	T.E.G. escl. CMS	16.811,90%	10,96%	17,70%	SI	SI		-		
30/09/2018	SI	200,00	1.100,21	NO	T.E.G. escl. CMS	11.063,05%	10,89%	17,61%	SI	SI		-		
31/12/2018	SI	200,00	659,56	NO	T.E.G. escl. CMS	1.124.410,70 %	10,84%	17,55%	SI	SI		-		
31/03/2019	SI	200,00	614,23	NO	T.E.G. escl. CMS	18.194,73%	10,78%	17,48%	SI	SI		-		
30/06/2019	SI	200,00	514,23	NO	T.E.G. escl. CMS	19.033,74%	10,74%	17,43%	SI	SI		-		
30/09/2019	SI	200,00	512,28	NO	T.E.G. escl. CMS	18.998,36%	10,68%	17,35%	SI	SI		-		
31/12/2019	SI	0,06	171,67	NO	T.E.G. incl. CMS	1.219.393,68 %	10,69%	17,36%	SI	SI		-		
31/03/2020	SI	0,13	171,67	NO	T.E.G. incl. CMS	19.008,59%	10,65%	17,31%	SI	SI		-		

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,  
tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

### 4.2 Verifica clausola di reciprocità ed effetto anatocistico

Come evidente dalle formule 1.0 ed 1.1, la capitalizzazione degli interessi influisce sulla misura del tasso annuo effettivo applicato, che aumenta con la frequenza relativa delle capitalizzazioni di interessi e delle altre competenze (oneri, commissioni di massimo scoperto etc.). Naturalmente tale influenza si estende in maniera analoga anche agli interessi creditori.

E' in ogni caso bene ricordare che la capitalizzazione degli interessi, ovvero la produzione di "interessi su interessi" (c.d. "anatocismo") è generalmente vietata nel nostro ordinamento ex art. 1283 c.c. che testualmente stabilisce che:

***“in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.”***

Nell'ambito dei rapporti bancari di c/c. l'uso bancario di capitalizzazione trimestrale delle competenze a debito del correntista, è stato categorizzato come "uso negoziale" dai Giudici della I sez. civile della Suprema Corte di Cassazione i quali, mutando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, stabilirono con la sentenza n. 2874 del 16 Marzo 1999 che:

*“[...]gli "usi contrari", ai quali il legislatore fa riferimento, sono i veri e propri usi normativi, di cui gli articoli 1, 4 e 8 delle disp. prel. all c.c che, secondo la consolidata nozione, consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, e cioè conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (opinio juris ac necessitatis). Agli usi normativi, che costituiscono fonte di diritto oggettivo, come è noto, si contrappongono gli usi negoziali, disciplinati dall'art. 1340 c.c., consistenti nella semplice reiterazione di comportamenti ad opera delle parti di un rapporto contrattuale, indipendentemente non solo dall'elemento psicologico, ma anche dalla ricorrenza del requisito della generalità. L'efficacia di detti usi è limitata alla creazione di un precetto del regolamento contrattuale, che si inserisce nel contratto salvo diversa volontà delle parti.*

*Ancora diversi, infine, sono gli usi interpretativi (art. 1368 c.c.), consistenti nelle pratiche generalmente seguite nel luogo in cui è concluso il contratto o ha sede l'impresa, che non hanno funzione di integrazione del regolamento contrattuale, ma costituiscono*

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

*soltanto uno strumento di chiarimento e di interpretazione della volontà delle parti contraenti. Conseguenze da quanto osservato che, in materia, non hanno, quindi, alcun rilievo, in quanto tali (indipendente cioè dalla loro eventuale efficacia probatoria di un preesistente uso normativo conforme, di cui si tratterà oltre), le cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'associazione di categoria (Associazione bancaria italiana - A.B.I.), che non hanno natura normativa”*

Ne consegue che:

*“E’ nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente – tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l’entrata in vigore dell’articolo 4 della legge 17 febbraio 1992 n. 154 che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi – giacché essa si basa su un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi[...].”*

e poi ancora che:

*“[...]il tradizionale orientamento (sull’interpretazione dell’art. 1283 c.c.) deve essere rivisto, anche alla luce delle obiezioni sollevate da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, in quanto l’esistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell’anatocismo previsti dalla legge appare più oggetto di una affermazione, basata su un incontrollabile dato di comune esperienza, che di una convincente dimostrazione[...].”*

Nella sentenza in commento, gli Ermellini concludono quindi che:

*“[...]gli interessi scaduti non possono produrre altri interessi ogni trimestre: al contrario di quanto sostenuto dagli istituti di credito non esiste un uso normativo che autorizzi il c.d. anatocismo al di fuori dei limiti imposti dalla legge. E’ quindi nulla l’eventuale clausola inserita dalla banca nel contratto e fatta sottoscrivere al cliente.”*

L’orientamento in commento è stato poi confermato nello stesso anno con la **sentenza n.12507 del 11 novembre 1999** e successivamente confermato da Cass., Sez. I, 18/09/2003, n. 13739, Cass., Sez. I, 1/10/2002, n. 14091, Cass., Sez. I, 28/03/2002, n. 4498, Cass., Sez. I, 28/03/2002, n. 4490, Cass., Sez. I, 1/02/2002, n. 1281.

Con un’altra fondamentale pronuncia poi, le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno di fatto attribuito effetto “retroattivo” alla nullità delle clausole contrattuali prevedenti l’anatocismo,

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,  
tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

stabilendo che «*le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal correntista devono considerarsi nulle anche contratte prima dell'orientamento giurisprudenziale che nella primavera del 1999 ne ha negato la legittimità*» (sent. 4/11/2004, n. 21095)

Sul punto va osservato che già all'indomani delle due sentenze citate del 1999, il legislatore, per evitare l'esplosione del contenzioso bancario, corse ai ripari attraverso la decretazione d'urgenza, emanando il **decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342**, c.d. decreto "salva-banche", con il cui art. 25 venne modificato l'art. 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), stabilendo che:

*"1. La rubrica dell'art. 120 t.u. è sostituita dalla seguente: "Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi".*

*2. Dopo il comma 1 dell'art. 120 t.u. è aggiunto il seguente: "2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".*

*3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente."*

Sulla scorta della norma sopra riportata, il C.I.C.R. emanò, in data **9 febbraio 2000**, la Delibera intitolata "Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 342/1999), la quale all'art. 2 fissava la c.d. "**clausola di reciprocità**", stabilendo che:

**"Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità"**

Da quanto sopra ne deriva che, tutte le volte che nel contratto non è riportata una eguale previsione

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,  
tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, la clausola negoziale di capitalizzazione delle competenze a debito deve ritenersi nulla.

Ancora, al successivo art. 6, la Delibera in commento stabilisce che:

“I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. **Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto**”

Con successiva **sentenza del 9 ottobre 2000**, e precisamente la **n. 425**, i Giudici della **Corte Costituzionale** dichiararono però l'illegittimità del sopra riportato comma 3 dell'art. 25 del D.lgs. n. 342/99, stabilendo in merito che:

*“[...]L'art.25 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n.342, modificativo dell'art.12° T.U. Bancario, non ha applicazione retroattiva per quanto attiene al regime della capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto prevede che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati sono valide ed efficaci fino alla data della delibera del CICR che disciplinerà la materia, senza affermare la validità delle predette pattuizioni per il periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L.vo stesso, talché la norma non può che riferirsi alle convenzioni stipulate a far data dal 26/10/99 e fino alla delibera del CICR.il carattere innovativo della norma, rispetto all'art.1283 C.C., esclude che possa, senza previsione espressa, operare retroattivamente; che, in definitiva, il decreto legislativo in questione detta una nuova regola che, secondo il principio di cui all'art.11 delle preleggi al C.C., opera a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso.”*

Da tutto quanto sopra, ne discende che:

- 1. Tutte le clausole che prevedono una capitalizzazione infra-annuale delle competenze, nei contratti stipulati prima del 4 aprile 2000 (data di entrata in vigore della Delibera del CICR del 9 febbraio 2000), sono da ritenersi nulle ex tunc.**
- 2. Tutte le clausole in cui sia prevista una reciprocità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi sono da ritenersi invalide, anche in questo caso con efficacia ex tunc.**
- 3. Tutte le clausole di capitalizzazione infrannuale degli interessi non approvate specificamente per iscritto, sono da ritenersi nulle.**

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

Il contratto è stato sottoscritto in data successiva all'emanazione della Delibera del CICR del 9 febbraio 2000, ("Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria"), emanata in attuazione delle previsioni di cui all'art. 25 del D.lgs.342/99.

Dalla disamina del contratto e della documentazione allegata agli atti, risulta tuttavia esservi una valida sottoscrizione della c.d. 'clausola di reciprocità' di cui all'art. 2 della citata Delibera del CICR. In conseguenza di tale circostanza, deve ritenersi legittima la capitalizzazione trimestrale delle competenze adottata dalla Banca.

Il sottoscritto ha compiuto una verifica complessiva dell'effetto c.d. "anatocistico", i cui risultati sono quelli esposti nella **Tavola 3** appresso riportata, che riporta tutti i dettagli dei calcoli (evidenziati in rosso) nell'ultima colonna, intitolata "*Saldo interessi effetto anatocistico*". La colonna "Saldo interessi effetto anatocistico" riporta un saldo progressivo, che si incrementa algebricamente ad ogni trimestre del valore dei maggiori interessi e cms addebitate proprio per effetto dell'anatocismo. L'ultima riga dell'ultima colonna, riporta quindi il saldo complessivo.

Sulla base delle risultanze dell'analisi sopra riportata, si è ritenuto di dover valutare l'effetto sul saldo conto indotto dalla capitalizzazione degli interessi attivi e degli interessi passivi con esclusione degli addebiti a titolo di oneri e/o cms.

# STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,  
tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

Tavola.3: Verifica dell'effetto anatocistico sul rapporto di conto corrente nr.

Fine Trimestre	Saldo fine trimestre	Competenze accreditate	Competenze addebitate	Competenze per valutazione anatocismo	Saldo progressivo competenze valutate	Maggiori interessi creditori capit.attive	Minori interessi creditori capit.passive.	Maggiori interessi debitori capit.passive	Minori interessi debitori capit.attive	Maggiore CMS addebitata effetto anatoc	Saldo interessi effetto anatocistico
31/12/2010	-6.025,00		19,12	INTERESSI	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2011	-973,10		251,10	INTERESSI	270,22	0,00	0,00	251,10	0,00	0,00	251,10
30/06/2011	-10.563,94		300,92	INTERESSI	571,14	0,00	0,00	300,92	0,00	0,00	552,02
30/09/2011	-8.605,88		380,99	INTERESSI	952,13	0,00	0,00	380,99	0,00	0,00	933,01
31/12/2011	-7.698,83		1.210,91	INTERESSI	1.243,04	0,00	0,00	290,91	0,00	0,00	1.223,92
31/03/2012	-9.544,41		296,71	INTERESSI	1.539,75	0,00	0,00	296,71	0,00	0,00	1.520,63
30/06/2012	-4.220,80			INTERESSI	1.539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,63
30/09/2012	-3.273,11			INTERESSI	1.539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,63
31/12/2012	-10.457,52		1.125,33	INTERESSI	1.845,08	0,00	0,00	305,33	0,00	0,00	1.825,96
31/03/2013	-8.034,18		281,16	INTERESSI	2.126,24	0,00	0,00	281,16	0,00	0,00	2.107,12
30/06/2013	-9.955,78		377,44	INTERESSI	2.503,68	0,00	0,00	377,44	0,00	0,00	2.484,56
30/09/2013	-8.707,89		329,53	INTERESSI	2.833,21	0,00	0,00	329,53	0,00	0,00	2.814,09

# STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,  
 tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

<i>Fine Trimestre</i>	<i>Saldo fine trimestre</i>	<i>Competenze accreditate</i>	<i>Competenze addebitate</i>	<i>Competenze per valutazione anatocismo</i>	<i>Saldo progressivo competenze valutate</i>	<i>Maggiori interessi creditori capit.attive</i>	<i>Minori interessi creditori capit.passive.</i>	<i>Maggiori interessi debitori capit.passive</i>	<i>Minori interessi debitori capit.attive</i>	<i>Maggiore CMS addebitata effetto anatoc</i>	<i>Saldo interessi effetto anatocistico</i>
31/12/2013	-8.786,65		920,00	INTERESSI	2.833,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,09
31/03/2014	-10.722,96		359,59	INTERESSI	3.192,80	0,00	0,00	359,59	0,00	0,00	3.173,68
30/06/2014	-9.286,44		388,36	INTERESSI	3.581,16	0,00	0,00	388,36	0,00	0,00	3.562,04
30/09/2014	-10.207,48		402,41	INTERESSI	3.983,57	0,00	0,00	402,41	0,00	0,00	3.964,45
31/12/2014	-5.012,91		1.336,76	INTERESSI	4.400,33	0,00	0,00	416,76	0,00	0,00	4.381,21
31/03/2015	-10.218,63		397,48	INTERESSI	4.797,81	0,00	0,00	397,48	0,00	0,00	4.778,69
30/06/2015	-7.482,49			INTERESSI	4.797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,69
30/09/2015	-8.603,36		434,90	INTERESSI	5.232,71	0,00	0,00	434,90	0,00	0,00	5.213,59
31/12/2015	-9.536,71		1.357,13	INTERESSI	5.669,84	0,00	0,00	437,13	0,00	0,00	5.650,72
31/03/2016	-5.888,71		463,19	INTERESSI	6.133,03	0,00	0,00	463,19	0,00	0,00	6.113,91
30/06/2016	-9.374,78		210,94	INTERESSI	6.343,97	0,00	0,00	210,94	0,00	0,00	6.324,85
30/09/2016	-7.125,29		645,00	INTERESSI	6.988,97	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	6.969,85
31/12/2016	-9.569,22		418,93	INTERESSI	7.407,90	0,00	0,00	418,93	0,00	0,00	7.388,78
31/03/2017	-8.421,57		729,38	INTERESSI	7.837,28	0,00	0,00	429,38	0,00	0,00	7.818,16

# STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,  
tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

<i>Fine Trimestre</i>	<i>Saldo fine trimestre</i>	<i>Competenze accreditate</i>	<i>Competenze addebitate</i>	<i>Competenze per valutazione anatocismo</i>	<i>Saldo progressivo competenze valutate</i>	<i>Maggiori interessi creditori capit.attive</i>	<i>Minori interessi creditori capit.passive.</i>	<i>Maggiori interessi debitori capit.passive</i>	<i>Minori interessi debitori capit.attive</i>	<i>Maggiore CMS addebitata effetto anatoc</i>	<i>Saldo interessi effetto anatocistico</i>
30/06/2017	-9.969,36		823,48	INTERESSI	8.260,76	0,00	0,00	423,48	0,00	0,00	8.241,64
30/09/2017	-5.316,10		773,74	INTERESSI	8.934,50	0,00	0,00	673,74	0,00	0,00	8.915,38
31/12/2017	-6.358,35		1.330,66	INTERESSI	9.312,23	0,00	0,00	377,73	0,00	0,00	9.293,11
31/03/2018	-5.897,87		314,35	INTERESSI	9.581,25	0,00	0,00	269,02	0,00	0,00	9.562,13
30/06/2018	-8.113,16		359,01	INTERESSI	9.840,26	0,00	0,00	259,01	0,00	0,00	9.821,14
30/09/2018	28,00		83,77	INTERESSI	9.922,08	0,00	0,00	81,82	0,00	0,00	9.902,96
31/12/2018	241,26		512,30	INTERESSI	9.922,10	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	9.902,98
31/03/2019	-512,45		8,23	INTERESSI	9.930,33	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	9.911,21
30/06/2019	7,08		1,70	INTERESSI	9.932,03	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	9.912,91
30/09/2019	-580,15		26,91	INTERESSI	9.958,94	0,00	0,00	26,91	0,00	0,00	9.939,82
31/12/2019	-68,83		174,39	NIENTE	9.958,94	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	9.942,54
31/03/2020	-169,90		6,17	NIENTE	9.958,94	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	9.948,71

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

### 5. CONCLUSIONI E RICONTEGGIO DEL SALDO CONTO

Sulla base delle risultanze delle analisi documentali e tecnico contabili compiute dal sottoscritto, si è ritenuto di procedere ad un riconteggio del saldo conto secondo i seguenti criteri. Per l'esecuzione del riconteggio si sono preliminarmente stornate tutte le competenze attive e passive, a qualsiasi titolo accreditate o addebitate dalla Banca. Di seguito si riporta tabella riassuntiva dei risultati finali del riconteggio, mentre per una disamina approfondita dei valori numerici conseguenti alle sopraelencate modalità di riconteggio, si rinvia alla successiva **Tavola 4**, di cui viene qui data una preventiva descrizione.

- **Trimestre:** indica il trimestre di riferimento;
- **Competenze stornate per riconteggio:** indica le competenze stornate secondo quanto sopra già descritto, che sono state poi oggetto di riconteggio.
- **Saldo post storno:** è il saldo conto al netto delle competenze stornate.
- **Tasso riconteggio interessi attivi:** è il tasso annuo nominale preso a base di ricalcolo degli interessi attivi.
- **Numeri creditori riconteggio:** sono i numeri creditori riconteggiati.
- **Interessi attivi riconteggiati:** sono gli interessi attivi riconteggiati
- **Tasso riconteggio interessi passivi:** è il tasso annuo nominale preso a base di ricalcolo degli interessi passivi.
- **Numeri debitori riconteggio:** sono i numeri debitori riconteggiati.
- **Interessi passivi riconteggiati:** sono gli interessi passivi riconteggiati
- **Numeri debitori riconteggio:** sono i numeri debitori riconteggiati.
- **Commissione riconteggiata:** è la commissione di massimo scoperto riconteggiata.
- **Oneri da riconteggiare:** sono le spese e gli oneri periodici che si è ritenuto di includere nel riconteggio.
- **Competenze capitalizzate:** è la somma delle competenze attive e passive capitalizzate su ciascun trimestre.
- **Saldo riconteggio:** è il saldo trimestrale del conto al netto delle competenze stornate cui vengono sommate le competenze capitalizzate.
- **Saldo Banca:** è il saldo conto originario

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

- **Differenza saldi:** è la differenza tra il saldo riconteggio e il saldo banca.

*Tabella riassuntiva riconteggio del saldo conto relativa al rapporto di conto corrente nr.*

Saldo finale Banca	€ -169,90
Interessi entro fido addebitati dalla Banca	€ 8.434,74
CMS addebitata dalla Banca	0,00
Oneri addebitati dalla Banca	€ 7.184,16
Totale competenze addebitate	€ 17.151,99
Totale competenze accreditate	0,00
Totale competenze stornate	€ 16.231,99
Saldo post storno	€ 16.062,09
Interessi attivi riconteggiati	€ 0,00
Interessi passivi riconteggiati	€ 0,00
CMS riconteggiata	€ 0,00
Oneri riconteggiati	€ 7.184,16
Saldo finale riconteggio	€ 8.877,93
Differenza saldi da recuperare	€ 9.047,83

## **STUDIO QUINTIERI**

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,  
tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

La presente perizia econometrica, a carattere extragiudiziario, rappresenta le valutazioni e le conclusioni a cui, in scienza e coscienza, è giunto il sottoscritto relatore sulla base della documentazione consegnata dal correntista. E' d'uopo ricordare che, qualora la parte committente decida di agire in giudizio per l'eventuale recupero della differenza saldi come sopra determinata, si espone ad una "alea del giudizio" tale per cui, nell'ambito del procedimento giudiziario instauratosi a seguito della domanda giudiziale di ripetizione dell'indebitato o di opposizione ad eventuale decreto ingiuntivo, ovvero a seguito di eventuale consulenza tecnico contabile disposta d'ufficio dal Giudice, si possa addivenire a conclusioni diverse.

\*\*\*\*\*

**STUDIO QUINTIERI**

**Dott. Luigi Quintieri**



# STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,  
tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

**Tavola 4: Risultati del riconteggio delle competenze e del correlato saldoconto effettuato sul rapporto di conto corrente nr.ntestato a T**

Trimestre	Competenze stornate per riconteggio	Saldo post storno	Tasso riconteggio interessi attivi	Numeri creditori riconteggio	Interessi attivi riconteggiati	Tasso riconteggio interessi passivi	Numeri debitori riconteggio	Interessi passivi riconteggiati	CMS riconteggiata	Oneri riconteggiati	Competenze capitalizzate	Saldo riconteggio	Saldo Banca	Differenza saldi
31/12/2010	TUTTO	-6.005,88	0,00%		0,00	0,00%	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.005,88	-6.025,00	19,12
31/03/2011	TUTTO	-702,88	0,00%	925,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,88	-973,10	270,22
30/06/2011	TUTTO	-9.992,80	0,00%	23.635,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.992,80	-10.563,94	571,14
30/09/2011	TUTTO	-7.653,75	0,00%	51.378,89	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.653,75	-8.605,88	952,13
31/12/2011	TUTTO	-5.535,79	0,00%	86.712,57	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	-5.535,79	-7.698,83	2.163,04
31/03/2012	TUTTO	-7.084,66	0,00%	195.979,62	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.084,66	-9.544,41	2.459,75
30/06/2012	NIENTE	-1.761,05	0,00%	223.837,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.761,05	-4.220,80	2.459,75
30/09/2012	NIENTE	-813,36	0,00%	226.297,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813,36	-3.273,11	2.459,75
31/12/2012	TUTTO	-6.772,44	0,00%	25.345,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	-6.772,44	-10.457,52	3.685,08
31/03/2013	TUTTO	-4.067,94	0,00%	350.885,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.067,94	-8.034,18	3.966,24
30/06/2013	TUTTO	-5.612,10	0,00%	359.890,97	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.612,10	-9.955,78	4.343,68
30/09/2013	TUTTO	-4.034,68	0,00%	398.713,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.034,68	-8.707,89	4.673,21

# STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,  
tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

Trimestre	Competenze stornate per riconteggio	Saldo post storno	Tasso riconteggio interessi attivi	Numeri creditori riconteggio	Interessi attivi riconteggiati	Tasso riconteggio interessi passivi	Numeri debitori riconteggio	Interessi passivi riconteggiati	CMS riconteggiata	Oneri riconteggiati	Competenze capitalizzate	Saldo riconteggio	Saldo Banca	Differenza saldi
31/12/2013	NIENTE	-4.113,44	0,00%	429.935,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	-4.113,44	-8.786,65	4.673,21
31/03/2014	TUTTO	-5.690,16	0,00%	419.587,01	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.690,16	-10.722,96	5.032,80
30/06/2014	TUTTO	-3.865,28	0,00%	456.919,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.865,28	-9.286,44	5.421,16
30/09/2014	TUTTO	-4.383,91	0,00%	497.646,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.383,91	-10.207,48	5.823,57
31/12/2014	TUTTO	2.147,42	0,00%	534.627,81	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	2.147,42	-5.012,91	7.160,33
31/03/2015	TUTTO	-2.660,82	0,00%	643.337,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.660,82	-10.218,63	7.557,81
30/06/2015	NIENTE	75,32	0,00%	687.760,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32	-7.482,49	7.557,81
30/09/2015	TUTTO	-610,65	0,00%	694.122,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,65	-8.603,36	7.992,71
31/12/2015	TUTTO	-186,87	0,00%	734.133,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	-186,87	-9.536,71	9.349,84
31/03/2016	TUTTO	3.924,32	0,00%	849.562,04	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,32	-5.888,71	9.813,03
30/06/2016	TUTTO	649,19	0,00%	872.385,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,19	-9.374,78	10.023,97
30/09/2016	TUTTO	3.543,68	0,00%	920.801,24	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,68	-7.125,29	10.668,97
31/12/2016	TUTTO	1.518,68	0,00%	980.505,78	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,68	-9.569,22	11.087,90
31/03/2017	TUTTO	3.395,71	0,00%	996.800,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	3.395,71	-8.421,57	11.817,28

# STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa,  
tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

Trimestre	Competenze stornate per riconteggio	Saldo post storno	Tasso riconteggio interessi attivi	Numeri creditori riconteggio	Interessi attivi riconteggiati	Tasso riconteggio interessi passivi	Numeri debitori riconteggio	Interessi passivi riconteggiati	CMS riconteggiata	Oneri riconteggiati	Competenze capitalizzate	Saldo riconteggio	Saldo Banca	Differenza saldi
30/06/2017	TUTTO	2.671,40	0,00%	1.074.358,91	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	2.671,40	-9.969,36	12.640,76
30/09/2017	TUTTO	8.098,40	0,00%	1.161.548,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	8.098,40	-5.316,10	13.414,50
31/12/2017	TUTTO	8.386,81	0,00%	1.233.079,51	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	952,93	0,00	8.386,81	-6.358,35	14.745,16
31/03/2018	TUTTO	9.161,64	0,00%	1.326.291,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	45,33	0,00	9.161,64	-5.897,87	15.059,51
30/06/2018	TUTTO	7.305,36	0,00%	1.369.635,97	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	7.305,36	-8.113,16	15.418,52
30/09/2018	TUTTO	15.530,29	0,00%	1.418.227,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	15.530,29	28,00	15.502,29
31/12/2018	TUTTO	16.255,85	0,00%	1.426.194,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	512,28	0,00	16.255,85	241,26	16.014,59
31/03/2019	TUTTO	15.510,37	0,00%	1.441.296,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510,37	-512,45	16.022,82
30/06/2019	TUTTO	16.031,60	0,00%	1.458.073,36	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.031,60	7,08	16.024,52
30/09/2019	TUTTO	15.471,28	0,00%	1.474.204,11	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.471,28	-580,15	16.051,43
31/12/2019	TUTTO	16.156,99	0,00%	1.476.725,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	171,67	0,00	16.156,99	-68,83	16.225,82
31/03/2020	TUTTO	16.062,09	0,00%	1.470.257,74	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	7.184,16	8.877,93	-169,90	9.047,83

# STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

## APPENDICE

### **1. Note tecniche sulla verifica del TAEG (tasso annuo effettivo globale) nell'apertura di credito in conto corrente**

La legge n.142 del 1992, (legge comunitaria 1991) ha recepito, all'art. 18 e ss. le direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE.

Il TAEG, secondo l'art. 19 della Legge n. 142 del 1992 che lo ha introdotto nel nostro Ordinamento, è definito come:

*«il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri di sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE».*

La Direttiva in parola presentava tuttavia la Formula di calcolo del TAEG per le sole operazioni di finanziamento a rimborso graduale (*mutui, leasing, etc.*).

Questo naturalmente non significa che gli Intermediari finanziari potessero lecitamente nascondere il reale costo del finanziamento tramite scoperto di conto corrente, attraverso l'utilizzo di voci di spesa (*es. cms, spese di istruttoria pratica fido, spese di tenuta conto, etc.*) non espressi attraverso la semplice indicazione del tasso d'interesse, a guisa che il correntista non potesse avere nessuna reale contezza del reale costo del credito concesso.

**La verifica dell'usura contrattuale è infatti sempre possibile, anche per i rapporti di conto corrente, purché naturalmente si sia in possesso dei relativi contratti.**

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

### 1.1 IL CALCOLO DEL TAEG NEL CONTO CORRENTE CON LA FORMULA DI MATEMATICA FINANZIARIA

Ai fini del calcolo del TAEG, per la verifica dell'usura contrattuale in un contratto di apertura di credito in conto corrente, dovendosi in ogni caso tenere conto del diposto della norma imperativa dettata dall'art. 644 c.p., è possibile procedere effettuando tale verifica con la seguente formula di *matematica finanziaria*:

$$T.A.E.G = \left(1 + \frac{T.A.N.debitore}{periodicapitaliz.} + Cms/Civ + \frac{speseperiodiche}{fidoaccordato} \right)^{n} - 1$$

1(1.1)

Secondo tale formulazione, il **TAEG** (quindi il *tasso annuo effettivo globale*) risulterebbe determinato come somma di tutti i costi connessi alla erogazione del credito, tenuto conto della capitalizzazione periodica degli stessi (in assenza di capitalizzazioni periodiche, naturalmente risulta  $periodicapitalizz=1$ ).

Di seguito si presenta un esempio di calcolo del TAEG con la formula anzi detta, prendendo a riferimento un contratto di conto corrente che presenti le seguenti condizioni:

- a) **TAN entro fido: 5,25%;**
- b) **TAN extra fido: 6,00%;**
- c) **Fido accordato: €5.000,00;**
- d) **Cms: 0,5% sul massimo scoperto;**
- e) **Spese fisse di chiusura trimestre: €50,00.**
- f) **Periodicità capitalizzaz. = 4 (trimestrale)**

In tal caso, la 1.1 fornisce il seguente risultato:

$$T.A.E.G = \left(1 + \frac{0,0525}{4} + 0,005 + \frac{50}{5000}\right)^4 - 1 = 11,73\%$$

#### Verifica dei risultati forniti dalla formula 1.1.

Trattandosi di dover misurare dei “*costi potenziali*”, è assolutamente necessario fare delle assunzioni (ad esempio sul reale utilizzo del fido). A tal fine, supponiamo quindi che il correntista utilizzi tutto il fido accordato sin dal primo giorno e che il saldo del conto resti fisso e costante per tutta la durata del trimestre. Immaginiamo che il trimestre sia il I° dell'anno (quindi quello che va dal 1° gennaio al 31 marzo), composto di 90 giorni.

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

In tal caso, la liquidazione delle competenze sul c/c sarà effettuata dalla Banca nel seguente modo:

- (a) Numeri debitori maturati nel trimestre:  $5.000 \times 90 = 450.000$ ;
- (b) Interessi debitori entro fido:  $(0,0525/365) \times 450.000 = \text{€ } 64,73$
- (c) Cms =  $0,005 \times 5000 = \text{€ } 25,00$ ;
- (d) Spese di chiusura trimestre: **€50,00**

In tal caso, immaginando una capitalizzazione trimestrale, si avranno 4 periodi di capitalizzazione, per cui il valore del TAEG calcolato attraverso la (1) sarà pari all'11,73%.

Si noti che, qualora al posto della cms sia indicata in contratto la *ta*, allora bisogna porre attenzione al modo in cui è espressa: in genere essa è espressa su base annua, per cui in caso di conti con capitalizzazione trimestrale, ne andrebbe ricondotto il valore su base trimestrale, dividendo allora il numero che si trova in contratto (es. 2% sull'accordato) per 4.

Il lettore accorto faccia attenzione ad una circostanza: il "costo potenziale" del credito così espresso, coincide con il costo reale se l'utilizzo del credito è "pieno" e pari a quello concesso e costante per tutta la durata del trimestre. Se infatti si provasse a fare un calcolo "a posteriori", misurando il TEG con la nota formula di matematica finanziaria seguente:

$$T.E.G = \left( \frac{(Interessi + cms + oneri) \times 365}{numeri debitori} \right) \quad (1.2)$$

allora si troverebbe, con i dati dell'esempio sopra posto, un valore del TEG pari all'11,73%, secondo il dettaglio del calcolo sotto analiticamente mostrato.

$$T.E.G = \left( \frac{(64,72 + 25,00 + 50,00) \times 365}{450.000} \right) = 11,73\%$$

Deviando tenere conto della capitalizzazione trimestrale delle competenze, il tasso annuo effettivo globale, ovvero il TAEG, sarebbe allora da ricercare attraverso la seguente nota formula:

$$T.A.E.G = \left( 1 + \frac{T.E.G}{periodic capitaliz.} \right)^{periodic capitaliz.} - 1 \quad (1.3)$$

In tal caso, sostituendo il valore del TEG come sopra calcolato, si avrebbe un TAEG pari

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

all'**11,825%**.

Si noti come la differenza tra il valore del TAEG calcolato "a preventivo" con la formula indicata in 1.1 (pari al 11,73%) e quello calcolato "a consuntivo" con la formula calcolata in 1.3 sia da attribuirsi unicamente al fatto che mentre - per ragioni di *semplificazione computazionale* - la formula in 1.1 considera l'anno commerciale (360gg), mentre la formula in 1.2. considera invece l'anno solare.

Se infatti si liquidassero gli interessi prendendo a riferimento l'anno commerciale, allora essi sarebbero, con i dati dell'esempio sopra (cfr. punto b), pari ad €65,62 anziché €64,72.

Sostituendo allora tale nuovo valore degli interessi nella formula del TEG (cfr. 1.2) in luogo del precedente (€ 64,73) ed utilizzando ovviamente 360 al posto di 365 come numero di giorni, si otterrebbe un valore del TEG pari al **11,25%**.

Se adesso si sostituisce tale ultimo valore nella 1.3, si ritroverebbe *esattamente* il valore fornito dalla 1.1 e cioè un **TAEG del 11,73%**.

Se ne deduce che la formula in 1.1 (calcolabile "a preventivo" sulla base dei soli dati contrattuali) tenderà ad una leggera sottostima del TAEG calcolato attraverso la 1.3, che risulta utilizzabile solo a consuntivo.

**Per misurare il TAEG extra fido**, sarà sufficiente adesso sostituire nella 1.1 al TAN *entro fido* quello *extra fido*. Con riferimento ai dati dell'esempio, sostituendo quindi il valore del 5,25% con quello del 6,00% e così trovando un TAEG pari al **12,55%**.

Naturalmente, qualora non si volesse tener conto dell'incidenza della *cms* sul TAEG - *operazione in ogni caso irrispettosa della norma e del concetto stesso di TAEG* - basterebbe eliminare il valore dell'aliquota *cms* sia dalla 1.1 che dalla 1.2.

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

### **1.2 LA VERIFICA DEL TAEG NELL'APERTURA DI CREDITO IN C/C SECONDO LA FORMULA PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE**

Quella in 1.1 non è l'unica formula utilizzabile per la misura del TAEG di un apertura di credito in conto corrente in fase di stipula. Infatti, in recepimento della [Direttiva europea 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori](#), il legislatore nazionale ha emanato il [D.lgs n.141 del 12 agosto 2010](#), sostituendo il Capo II del Titolo VI del Testo unico bancario ed affidando alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il compito di disciplinare i dettagli tecnici.

Sulla scorta di tale iter normativo è stato emesso, in data 09 febbraio 2011, un provvedimento, poi pubblicato nel [supplemento ordinario n.40 della GU, Serie Generale n.38 del 16-2-2011, \(allegato 5B\)](#), che ha definito la modalità con cui viene esplicitato il TAEG che gli Intermediari finanziari **devono indicare in contratto** per le aperture di credito in conto corrente attraverso la seguente formula (1.4)

$$T.A.E.G = \left( \frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1 \quad (1.4)$$

dove:

- *l'utilizzato* è l'importo del credito effettivamente erogato al cliente per un determinato *periodo di riferimento*;
- gli *interessi* sono dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento, ottenuti applicando il tasso di interesse contrattuale all'utilizzato, secondo quanto specificamente previsto dal contratto; si ipotizza che gli interessi vengano liquidati alla fine del periodo di riferimento e che non intervengano variazioni del tasso debitore rispetto al livello iniziale;
- gli *oneri* includono tutte le spese diverse da quelle per interessi sostenute nel periodo di riferimento connesse con l'affidamento; si ipotizza che le spese vengano liquidate alla fine del periodo di riferimento. Sono escluse le eventuali penali che il cliente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno degli obblighi stabiliti nel contratto di credito; sono inclusi tra gli oneri i canoni periodici e le altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento, i costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito;

- se la durata dell'affidamento non è nota si assume un *periodo di riferimento* trimestrale ( $t=12/3$ ), altrimenti  $t$  è pari a 12 rapportato al periodo di riferimento espresso in mesi o frazioni di mesi ovvero a 365 rapportato al periodo di riferimento espresso in giorni.

Supponiamo adesso di voler calcolare il TAEG per l'apertura di credito in conto corrente relativamente ad un contratto che presenti le stesse condizioni dell'esempio sopra, e quindi con i seguenti valori:

- g) TAN entro fido: 5,25%;
- h) TAN extra fido: 6,00%;
- i) Fido accordato: €5.000,00;
- j) Cms: 0,5% sul massimo scoperto;
- k) Spese fisse di chiusura trimestre: €50,00;
- l) Periodicità capitalizzaz. = 4 (trimestrale)

Sulla scorta di tali dati, immaginando il caso di contratto con durata a tempo indeterminato ed applicazione della commissione di massimo scoperto e seguendo le modalità di calcolo indicate nel sopra indicato Supplemento della Gazzetta Ufficiale, avremo i seguenti valori da sostituire nella 1.4

- (a) utilizzato (pari all'accordato) = €5.000,00
- (b) interessi debitori entro fido:  $5000 \times 0,0525/4 = €65,62$
- (c) commissione massimo scoperto:  $5000 \times 0,005 = €25,00$

Il risultato sarà quindi il seguente:

$$T.A.E.G = \left( \frac{5.000 + 65,62 + 25,00 + 50,00}{5.000} \right)^4 - 1 = 11,73\%$$

Si noti a questo punto come i risultati del TAEG calcolato con le due formule 1.1 ed 1.4 coincidano perfettamente: anche nella formula 1.4 infatti, viene dettata una leggera approssimazione in difetto derivante dalla considerazione dell'anno commerciale in luogo dell'anno civile che invece è la misura generalmente utilizzata nella pratica bancaria per la liquidazione degli interessi.

La differenza reale tra le due formulazioni per il calcolo del TAEG, ovvero tra la 1.1 e la 1.4 è

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

che la 1.1 è più “immediata”: non è infatti necessario fare alcun preventivo calcolo degli interessi in relazione al fido accordato.

E’ naturalmente superfluo osservare come “tutto si tiene” dal punto di vista della matematica finanziaria: agli stessi risultati si giungerebbe infatti attraverso il calcolo del TAEG in “2 passaggi”, utilizzando cioè prima la formula in 1.2 (facendo attenzione a considerare l’anno commerciale) e sostituendo poi il valore così trovato nella 1.3.

Tale verifica, volendo, fornisce anche una solida giustificazione matematica (i.e. scientifica) del fatto che – *a dispetto degli orientamenti giurisprudenziali contrari* – il TEG (tasso effettivo globale) applicato su un singolo trimestre *non* si misura attraverso le formule dettate dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni di vigilanza emanate agli Intermediari finanziari al fine del compimento dell’indagine statistica volta alla rilevazione del TEGM (che è altra cosa rispetto a TEG e TAEG).

Se così fosse infatti, vi sarebbe un “insanabile conflitto” aperto dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della 1.4, che è la formula di misura del TAEG che, *per legge*, a partire 17 febbraio 2011, gli Intermediari finanziari devono obbligatoriamente utilizzare per l’indicazione del TAEG nelle aperture di credito in conto corrente.

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

### 2. SULLA NON VINCOLATIVITÀ DELLE “ISTRUZIONI DI BANCA D’ITALIA” PER IL CONSULENTE TECNICO

Uno degli aspetti più controversi a proposito delle modalità di determinazione del tasso effettivo globale e del TAEG in un rapporto di conto corrente, è quello relativo alla vincolatività per il tecnico accertatore delle Istruzioni che la Banca d’Italia periodicamente emana agli Intermediari Vigilati per il compimento dell’indagine statistica finalizzata alla rilevazione dei TEGM (Tassi effettivi globali medi) ex art. 2 della L.108/96.

A tal proposito, bisogna condurre l’indagine filologica sotto un duplice aspetto: il primo è di carattere tecnico giuridico ed il secondo di carattere tecnico-contabile.

Sotto il primo profilo, strettamente giuridico, il primo passo da compiere è stabilire se Banca d’Italia sia o meno fonte normativa per tutti i consociati dell’ordinamento oppure se la vincolatività delle sue Circolari (quindi anche delle sue “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi”) in quanto “norme” sia circoscritta ai soli Intermediari vigilati.

Orbene non può esservi ragionevole dubbio a proposito del fatto che, nell’ambito della disciplina tracciata dalla L.108/96, la Banca d’Italia infatti, che per inciso è una s.p.a. priva di alcun potere normativo verso la totalità dei consociati dell’ordinamento ma semmai titolare, e solo per espressa Delega di legge, di un potere regolamentare rivolto esclusivamente verso i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 5 del T.U.B. (testo unico bancario).

Nella fattispecie tale potere si limita a quello di svolgere una indagine statistica al fine di rilevare i tassi globali medi per ciascuna categoria di operazioni in modo tale da permettere al Ministro del Tesoro, il quale vi provvede con successivi Decreti trimestrali, di determinare la base di calcolo per i tassi soglia, ovvero “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” ex L.108/96.

In tal senso diventa assolutamente inequivocabile come tali “istruzioni” siano vincolanti per i soli Intermediari Vigilati come appresso sarà meglio chiarito, come questione di carattere tecnico va subito detto che Banca d’Italia non è fonte normativa né tecnico professionista della materia tecnico contabile che oper è un Intermediario vigilato e non deve compiere alcuna

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

indagine statistica per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati sulla totalità dei contratti di credito in essere in Italia e stipulati con soggetti sottoposti alla vigilanza di Banca d'Italia ma solo una determinazione, ovvero una misura, ex post, del tasso effettivo globale (non medio ma puntuale) applicato dal Banca Findomestic agli specifici rapporti di finanziamento in esame e confrontare poi tale valore non già con i TEGM a suo tempo rilevati da Banca d'Italia per la categoria di finanziamento di che trattasi ma con i tassi soglia tempo per tempo vigenti (TEGM\*1,50 fino al secondo trimestre 2011 e TEGM\*1,25+4% ex D.L. n. 70 del 14/05/2011) che sono diversi e maggiori, di molto, rispetto ai TEGM.

Passando ai rilievi tecnici, vi è innanzitutto da riflettere su una circostanza di assoluto rilievo: a dispetto di quanto possa superficialmente apparire, non esiste alcuna norma, né a carattere primario né a carattere secondario, che dia una definizione di cosa debba intendersi per *interesse e tasso d'interesse*.

La pretesa, in punto di diritto, di trovare una definizione di tasso d'interesse (e quindi di tasso d'interesse effettivo globale) all'interno della norma giuridica va vista per quello che è: una pretesa, appunto, più o meno fondata a seconda di come si vogliano vedere le cose. Il codice della strada, per esempio, non dà alcuna definizione di "velocità" essendo appunto tale concetto definito all'esterno della norma, al pari di quello relativo a qualsiasi unità di misura: il metro, il secondo, etc. Il tasso d'interesse, al pari di ogni altra unità di misura di fenomeni fisici (o sociali) non è affatto definito nella norma e tantomeno nelle "Istruzioni" il cui fine è soltanto quello di compiere una *indagine statistica*.

Da tale punto di vista, per ciò che concerne quindi i criteri di determinazione del tasso d'interesse effettivo globale in una specifica operazione di finanziamento, fermo restando che, per un S.T.U., ovvero per un soggetto in possesso delle necessarie competenze tecniche, non v'è alcuna ragione di riferirsi a norma di diritto alcuna, dal momento che è la matematica finanziaria la disciplina scientifica che da sempre e in tutto il mondo fissa nozione e misura del tasso d'interesse effettivo globale, v'è anche da considerare che seppure si volesse far riferimento a precisi vincoli normativi, questi non potrebbero che rintracciarsi nella L.108/96.

Da tale ultimo punto di vista, non può assumersi de plano che le norme di rango primario,

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

ovverosia l'art. 644 del codice penale e l'art. 2 della Legge n. 108 del 1996, abbiano attribuito alla Banca d'Italia, piuttosto che ai decreti ministeriali trimestrali, la funzione di dettare norme vincolanti per l'interprete (il Giudice) in ordine alla determinazione del tasso di interesse usurario della singola operazione. D'altra parte, sul punto della irrilevanza normativa delle Istruzioni di Banca d'Italia, esiste oramai una Giurisprudenza piuttosto consolidata. Illuminante in proposito una recente sentenza del **Tribunale di Padova, la n.1999 del 30 giugno 2015** (est. **Zambotto**) che così afferma:

“Le Istruzioni della Banca d'Italia, di cui alla disciplina sull'usura, non sono dettate al fine di determinare come debba essere conteggiato il tasso effettivo globale applicato dalla banca alle singole operazioni con i clienti (TEG), ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo (TEGM). Esse non hanno quindi alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell'ambito della sua indagine sul TEG applicato alla singola operazione, trattandosi tra l'altro di disposizioni non suscettibili di derogare alla legge, con la conseguenza che per il calcolo dell'usura non è possibile utilizzare la formula cd. Banca d'Italia, ma è necessario servirsi della formula del TAEG che calcola l'usura secondo i dettami della L. 108/96.”

D'altra parte, a conclusioni simili erano già giunti i Giudici di legittimità in diverse pronunce: valgano per tutti, le seguenti considerazioni svolte dalla **Cassazione con la Sentenza n. 4669/2011** a proposito della inclusione degli interessi di mora nella determinazione del TAEG:

*“Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato ... Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione[...].”*

Si noti, qui di sfuggita, come la Cassazione si riferisca ad un “non vincolatività” di dette Istruzioni addirittura per le Banche, che pure al potere regolamentare della Banca d'Italia sono

## STUDIO QUINTIERI

Analisti delle strategie di difesa delle controversie Bancarie e assistenza formativa, tecnica e legale su usura ed estorsione bancaria

assoggettate ex art. 5 T.U.B., dovendosi quindi evidentemente intendere che tale vincolo non sussista praticamente mai per gli altri consociati dell'ordinamento e tantomeno su una materia, quale la misura del tasso annuo d'interesse effettivo globale in una operazione di finanziamento, interamente ed universalmente definita attraverso metodi di carattere tecnico-scientifico notoriamente dettati dalla matematica finanziaria.

Infine, si noti anche un'altra dirimente circostanza: è del tutto naturale come non si possa pretendere di affermare che Banca d'Italia (che è l'organismo tecnico cui si deve la formulazione 1.3) abbia "smentito se stessa": se fosse infatti vero che il costo del finanziamento in un conto corrente si misura attraverso le formule dettate da Banca d'Italia agli Intermediari vigilati nelle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi" allora la formula in 1.3 dovrebbe essere esattamente la stessa delle istruzioni medesime.